

**COMUNE DI CERVA
(Prov. Catanzaro)**

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 28/05/2014)

*aggiornato al decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68*

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 – Base imponibile
- Art. 5 – Servizi indivisibili
- Art. 6 – Aliquote
- Art. 7 – Riduzioni - Criteri
- Art. 8 – Detrazione per abitazione principale del possessore
- Art. 9 – Dichiarazione
- Art. 10 – Versamenti
- Art. 11 – Accertamento
- Art. 12 - Rinvio
- Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.

4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 20% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.

2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

Art. 5 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:

- a) illuminazione pubblica;
- b) manutenzione strade;

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale, o altro organo competente deputato dalla legge, individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale, o altro organo competente deputato dalla legge, approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all'azzeramento in relazione ai seguenti criteri:
 - tipologia e destinazione dell'immobile;
 - settore di attività;
 - *ubicazione degli immobili.*
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

Art. 7 – Riduzioni - Criteri

1. Il Consiglio comunale, o altro organo competente deputato dalla legge, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può deliberare riduzioni in relazione alle seguenti criteri:
 - a) abitazioni con unico occupante: 15%
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: 15%
 - c) locali ad uso non domestico ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente 15%
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero 15%
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo 15%
2. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.
3. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale del possessore

1. Il Consiglio comunale, o altro organo competente deputato dalla legge, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.
3. Le eventuali detrazioni sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.
4. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della detrazione dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio responsabile del tributo del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
5. L'ufficio responsabile del tributo, provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 37 e 38 del relativo regolamento TARI.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 10 – Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dalla legge.
2. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:
 - a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b) nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
6. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare esclusivamente il modello F24 o eventualmente, se predisposto, a mezzo di bollettino ccp intestato al comune. Con esclusione quindi degli altri sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale

Art. 11 – Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
 - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
 - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile, indicando altresì il nominativo dell'utilizzatore ed il relativo titolo giuridico.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
 - il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.